



Serv. Determinazioni Dirigenziali
Tramessa: *Se H. J. Avvoc.*
Res. Avvoc.
il *9.5.2012*
Il Resp. del servizio
L'Istruttore Direttivo
(Dott.ssa Italiana Minniti)
Francesca Minniti

CITTÀ DI RAGUSA

Avvocatura Comunale

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

| | |
|-------------------------------|---------------------------------------|
| Annotata al Registro Generale | OGGETTO: Liquidazione sentenza civile |
| In data <i>8.5.2012</i> | n. <i>11</i> TRG di Ragusa- Causa G |
| <i>702</i> | arch. G e D P ing. |
| N. <i>52</i> | F - prestazione d'opera |
| Data <i>16.04.12</i> | intellettuale- |

DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITÀ DEI FONDI

BIL. *2012*

CAP. *1230*

IMP. *619/12*

FUNZ. *01*

SERV. *08*

INTERV. *03*

IL RAGIONIERE

Klar

L'anno duemiladodici, il giorno *sedici* del mese di *aprile*,
nell'ufficio dell'Avvocatura Comunale, su proposta del Funzionario Sig.ra
E.Zapparrata il Dirigente dott. Francesco Lumiera ha adottato la seguente
determinazione:

Premesso che con deliberazione n. 1060 /01 la GM incaricava l'architetto G G e l'ing. F D P della progettazione esecutiva e della direzione dei lavori dell'opera di illuminazione della panoramica del parco in Ragusa Ibla;

che con citazione del 09.04.04 i professionisti agivano avanti il Tribunale di Ragusa per far dichiarare la risoluzione del contratto di prestazione d'opera professionale per la direzione dei lavori della illuminazione della Panoramica del Parco "per grave inadempimento del Comune" chiedendo la condanna al pagamento di € 20.364,70 per parcella professionale, € 9.731,63 per perizia di variante, € 17.364,70 per prestazione parziale sul compenso percepito oltre al risarcimento danni all'immagine.

I professionisti suddetti avevano predisposto una perizia di variante che superava l'importo che secondo l'Ente ed il responsabile unico del procedimento non rispondevano ai casi tassativi previsti dall'art.25 legge 109/94, venivano pertanto invitati, da parte del RUP, a procedere alla modifica della variante e a ridefinire il quadro economico e nel contempo diffidati ad adempiere nei termini di legge.

I professionisti non ottemperavano a quanto sopra e, pertanto, con atto 182 del 18.3.04 veniva disposta la risoluzione del contratto di prestazione d'opera.

Successivamente l'Ente agiva nei confronti dei professionisti per ottenere il risarcimento di € 1.481,26 per gli interessi dovuti all'impresa per il ritardo nell'approvazione dello stato finale ed il rimborso di € 1967,97 per somme corrisposte in eccedenza rispetto agli onorari dovuti.

Con sentenza n. /11, notificata a questo ufficio il 4.1.12, il Tribunale di Ragusa, in persona del dott. S B G.U, decidendo nel procedimento iscritto al n. /04 ha :

- a) per inadempimento dei professionisti, arch.G G e ing.F D P risolto il contratto d'opera professionale, n.56 del 27.11.01, intercorso tra gli stessi ed il Comune;
 - b) rigettato la domanda di risoluzione di detto contratto per inadempimento del comune, proposta dai professionisti, nonché la richiesta di risarcimento danni, vicendevolmente proposta dalle parti ;
 - c) dichiarato che il Comune ha diritto alla restituzione della somma di € 17.251,87 indebitamente pagata in eccedenza ai professionisti suddetti, in relazione al compenso per la progettazione dell'opera;
 - d) dichiarato che il compenso spettante ai professionisti per le loro prestazioni ammonta ad € 18.898,30;
 - e) compensato tali crediti reciproci per le quantità corrispondenti e condannato il Comune a pagare ai due professionisti suddetti la somma differenziale di € 1.646,43 (€ 18.898,30 - € 17.251,87), oltre gli interessi legali dalla domanda (9.04.04) al soddisfo;
- data poi la complessità della causa ha compensato interamente tra le parti le spese processuali.

Occorre pertanto procedere al pagamento della somma di cui sopra in favore dei professionisti , nonché della somma di € 359,02 per spese successive alla notifica, come da specifica di procuratore in calce alla sentenza.

Visto l'art.163 commi 1 e 2 del D.legs 267/2000 –esercizio provvisorio e gestione provvisoria;

Dato atto che la spesa in questione non rientra tra quelle frazionabili in dodicesimi ai sensi dell'art. di cui sopra.

Visti gli articoli 53 e 65 del vigente regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 64 del 30 ottobre 1997;

DETERMINA

1. Liquidare e pagare in forza ed in esecuzione della sentenza del Tribunale di Ragusa n. /11 in favore dei professionisti arch. G G e ing. D P la somma di € 1.646,43 (somma differenziale) oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo , nonché € 359,02 per spese come indicato nella specifica di procuratore in calce alla sentenza.

2. Imputare l'importo complessivo di € 2.309,23 comp. int. dando atto che trattasi di spesa inderogabile e urgente . al rep 1230 imp. 618/12

3. Autorizzare l'ufficio di ragioneria alla emissione del mandato di pagamento connesso con la superiore liquidazione.

Allegato : Sentenza n° /2011

IL RESP. DEL PROCEDIMENTO
(Sig.ra *H. Zapparrata*)

IL DIRIGENTE
(dott. F. Lumjera)

IL RESP. DELL'AVVOCATURA
(avv. Sergio Boncoraglio)

[Signature]
Il Dirigente del I Settore
Ragusa, li

Visto *[Signature]*
Segretario Generale

Per presa visione:

[Signature]
Il Capo di Gabinetto
Ragusa, li

[Signature]
Il Sindaco

SETTORE SERVIZI CONTABILI E FINANZIARI

Visto per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art.151, 4° comma, del TUEL.

Ragusa 26/04/2012

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Il sottoscritto Messo comunale attesta di avere pubblicato in data odierna, all'Albo Pretorio, per la durata di giorni sette, copia della stessa determinazione dirigenziale e di averne trasmesso copia al Segretario Generale.

Ragusa 10 MAG. 2012

IL MESSO COMUNALE

Salvatore Francesco
IL MESSO NOTIFICATORE
(Salvatore Francesco)

Il sottoscritto Messo comunale attesta il compimento del suindicato periodo di pubblicazione e cioè dal 10 MAG. 2012 al 14 MAG. 2012

Ragusa 08 MAG. 2012

IL MESSO COMUNALE